



INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Il giorno 19 giugno 2025, alle ore 11,30, presso la sede di via Luini, si sono incontrate le delegazioni di AEF (presenti Montrone, Cesana, Colombo, Millefanti e Raineri) e delle OO.SS. firmatarie del contratto regionale (presenti De Conca [FLC CGIL Lombardia], Rossini e Ripa [CISL Scuola Lombardia], Cravotta [UIL Lombardia]) per fornire una interpretazione autentica di alcuni passaggi del CR siglato il 20 dicembre 2024, come previsto dall'art.4 co.4 del medesimo contratto.

Le parti, dopo attenta analisi e discussione, convengono quanto segue:

- 1- **Art.6 co.8 lett.b):** il riferimento all'allegato 2 deve essere anticipato e al suo posto è da riferirsi l'allegato 10 del CCNL. Pertanto, si concorda la seguente lettura:
la quota minima delle ore di formazione diretta, da dedicare alle attività connesse alla funzione docente, è fissata al 40%; nel caso d'incarico pieno di docenza (800 ore, come da Allegato 2) le ore da destinare ad altre funzioni saranno limitate al profilo indicato nell'incarico (inteso come incarico annuale con riferimento all'Allegato 10 del CCNL);
- 2- **Art.6 commi 13 e 14:** risulta inutile e fuorviante aggiungere gli aggettivi "diretta" e "piena" alla parola docenza, che pertanto sono da intendere soppresse. Si concorda sulla seguente lettura:
13. [...] le ore di docenza ~~diretta~~ che superano le 24 settimanali [...].
14. [...] per i formatori con incarico di docenza ~~piena~~ si definisce un recupero orario pari a 1 ora di tutte le ore che nell'arco delle 46 settimane superano le 24 ore settimanali di docenza ~~diretta~~ fino ad un massimo di 26; 2 ore di recupero ogni ora fatta in più rispetto alle 26 ore settimanali.
- 3- **Art.6 co.17.** A seguito di un refuso, manca il verbo. Dunque, le parti concordano il seguente testo che sostituisce integralmente il comma precedente:
*Le ore di assenza per malattia e altre assenze previste dagli istituti contrattuali vigenti, che esulano dalla volontà dei dipendenti e relativamente all'art. 43 - Permessi Retribuiti del CCNL vigente punti b, c, d. **concorrono** all'assolvimento dell'incarico di docenza programmato. Le parti concordano di estendere l'assolvimento dell'incarico di docenza anche ad alcune fattispecie dei permessi/congedi parentali con modalità regolate in apposito allegato tecnico implementabile a partire dall'anno formativo 2025-2026.*
- 4- **Art.13 sezione UNA TANTUM co.1:** l'indicazione "fino a" è fuorviante, in quanto la riparametrazione relativa ai dipendenti a tempo parziale è assodata; pertanto, le parti concordano di sopprimere la perifrasi:
Le parti, inoltre concordano che la quota economica una tantum di cui al comma 3 dell'art. 25 punto E del CCNL 2024-27, ~~fino a~~ 1.000 €, riproporzionata in caso di part-time.

Organizzazioni Sindacali

Massimiliano De Conca (FLC-CGIL)
Massimiliano De Conca
Tecla Rossini, Maria Ripa (CISL Scuola)
Tecla Rossini *Maria Ripa*
Andrea Cravotta (UIL Scuola)
Andrea Cravotta

AEF Lombardia

Diego Montrone

Giuseppe Raineri

Paolo Cesana

Giovanni Colombo

Enrico Millefanti